

NIKOLAUS SCHÖCH

LE «ANIMADVERSIONES» DEL DIFENSORE DEL VINCOLO NELLE CAUSE DI INCAPACITÀ CONSENSUALE

Introduzione: il difensore del vincolo alla ricerca della verità. — 1. Il difensore del vincolo e le scienze umane. — 1.1. La distinzione tra la sfera degli esperti di diritto e gli esperti delle scienze umane. — 1.2. La tutela dell'antropologia cristiana. — 1.3. La necessaria traduzione dal linguaggio psichiatrico al linguaggio giuridico. — 1.4. L'analisi delle fonti delle perizie. — 1.5. Il valore dei documenti clinici e delle cartelle dei medici curanti. — 1.6. La scoperta e la reiezione di mere opinioni e di conclusioni non logiche. — 1.7. L'indicazione del metodo come presupposto di serietà scientifica. — 1.8. La necessaria cautela nell'accettazione dei criteri per il divorzio civile. — 2. Il difensore del vincolo e lo svolgimento del matrimonio fino al fallimento. — 2.1. Le circostanze delle nozze. — 2.2. L'esperienza come elemento accidentale del consenso. — 2.3. La retta distinzione tra difficoltà e impossibilità. — 2.4. La relazione interpersonale minima. — 2.5. La violazione deliberata degli obblighi essenziali. — 2.6. La considerazione del tempo dell'inizio del disturbo e del suo percorso. — 2.7. La durata del matrimonio come argomento per la validità. — 2.8. La considerazione delle cause del fallimento. — 2.9. Il problema della felicità del matrimonio canonico. — Conclusione.

Introduzione: il difensore del vincolo alla ricerca della verità.

Il presente articolo si propone di richiamare all'attenzione del difensore del vincolo⁽¹⁾ gli argomenti da prendere in considerazione nella varietà enorme di causa di incapacità psichica⁽²⁾. Un corretto

(1) Per quanto riguarda la natura e la competenza del suo ministero nel nuovo Codice latino cf.: G.M. USAI, *Il promotore della giustizia ed il difensore del vincolo*, in *Il processo matrimoniale canonico* (Studi giuridici n. 17, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1988), 135-141; M. BONNET, *Le défenseur du lien*, in *Cahiers de droit ecclésiastique* 4 (1987), 65-80.

(2) Per l'abbondante bibliografia facciamo riferimento a: F.R. AZNAR GIL, *Bibliografía canonica sobre psicología, psiquiatría y consentimiento matrimonial (1983-1989)*, in

svolgimento della sua attività processuale richiede una riflessione sempre più attenta e qualificata a causa del progresso delle scienze umane⁽³⁾ da una parte e dell'aumento spaventoso di sentenze di nullità per incapacità psichica⁽⁴⁾ dall'altra parte. La quantità enorme di pubblicazioni riguardo ai capi di nullità presi in considerazione e l'ampiezza dei problemi di diritto formale e materiale non permettono una trattazione esauriente di ogni argomento utilizzabile a favore della validità. Si è cercato perciò di evidenziare gli argomenti il cui chiarimento è indispensabile per un lavoro serio e scientificamente valido nei tribunali. Con le sue osservazioni (« animadversiones ») il difensore del vincolo prepara il caso per la valutazione e la decisione da parte dei giudici. Così la qualità della stessa sentenza dipende, in parte, dalla qualità delle « animadversiones ». Il presente articolo si limita a questo punto cruciale dell'attività del difensore del vincolo.

Le « animadversiones »⁽⁵⁾ al « restrictus iuris et facti », cioè alla difesa della parte attrice consegnata dal suo avvocato o procuratore dopo la conclusione della causa, consistono nella prassi consolidata⁽⁶⁾, come la stessa sentenza, di tre parti⁽⁷⁾: la « facti species » che offre brevemente i fatti che caratterizzano la causa concreta e i nomi, le date, il cammino processuale e le circostanze principali, « in iure » le norme giuridiche e la dottrina riferibile⁽⁸⁾ al caso spe-

Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro (IX) (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 131, Salamanca 1990), 512-522; un aggiornamento bibliografico uscirà nel volume XII del *Curso de derecho matrimonial y procesal* da parte del medesimo autore.

⁽³⁾ Cf. N. SCHÖCH, *Die Würdigung der Humanwissenschaften durch die Pastoral-konstitution « Gaudium et Spes » und deren Auswirkung auf die Einbeziehung der Experten in den kirchlichen Eheprozess*, in *Antonianum* 70 (1995), 657-684.

⁽⁴⁾ Non è solo il numero ma anche la percentuale affermativa che preoccupa: tra il 91 e il 100 % secondo i paesi: cf. W.H. WOESTMAN, *Too many invalid marriages*, in *Studia canonica* 24 (1990), 196.

⁽⁵⁾ Cf. J.M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, 2ª ed. (Romae 1966), 128.

⁽⁶⁾ Per i modelli cf. P.V. PINTO, *I processi nel codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII* (Città del Vaticano 1993), 613-618; J.J. GARCÍA FAILDE, *Nuevo derecho procesal canónico. Estudio sistemático-analítico comparado* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 69, 2ª ed., Salamanca 1992), 434-436.

⁽⁷⁾ Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo (referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, in *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales* (dir. por J.A. Fuentes, Pamplona 1991), 356.

⁽⁸⁾ « È lo *iuris*, che vi dà la misura ideale o criterio di discernimento da applicare nella valutazione dei fatti. Questo *iuris* che vi guiderà, offrendovi parametri sicuri, è il

cifico e, infine, la parte «in facto», cioè il diritto applicato al caso concreto con l'esposizione degli argomenti per la validità del matrimonio nel caso concreto.

Il difensore del vincolo è collaboratore indispensabile del giudice per la ricerca della verità oggettiva⁽⁹⁾ circa la nullità o meno del matrimonio nei casi concreti⁽¹⁰⁾. Non è compito suo sostenere ad ogni costo la validità di un matrimonio o di confutare ogni argomento dell'avvocato, anche se ragionevole e ben provato dagli atti e, tanto meno, di ritenersi soddisfatto quando i giudici decidono a favore della validità. Il difensore del vincolo non difende interessi privati⁽¹¹⁾ come fanno gli avvocati e i procuratori, ma insieme al promotore della giustizia agisce nell'interesse del bene pubblico: esso non consiste nel sostenere la validità del consenso matrimoniale ad ogni costo⁽¹²⁾.

Sono rari i casi di nullità matrimoniale in cui interviene il promotore della giustizia ma l'intervento del difensore del vincolo è prescritto sotto pena di invalidità della sentenza. Così egli diventa in quasi tutti i casi il principale tutore del bene pubblico accanto ai giu-

nuovo codice di diritto canonico... rimangono ancora canoni, di rilevante importanza nel diritto matrimoniale, che sono stati necessariamente formulati in modo generico e che attendono una ulteriore determinazione, alla quale potrebbe validamente contribuire innanzitutto la qualificata giurisprudenza rotale. Penso, ad esempio, alla determinazione del "defectus gravis discretionis iudicii", agli "officia matrimonialia essentialia", alle "obligationes matrimonii essentialia", di cui al can. 1095, ...» (Ioannes Paulus papa II, Alloc. « Sono molto lieto », 26 ian. 1984, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 76, 1984, 648; G. COMOTTI, *Le allocuzioni del Papa alla Rota Romana e i rapporti tra magistero e giurisprudenza canonica*, in *Studi sulle fonti del diritto matrimoniale canonico* (pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova n. 109, a cura di S. Gherro, Padova 1988), 173-186).

(9) Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo (referencia a las causas matrimoniales por incapacidad)*, in *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales* (dir. por J.Á. Fuentes, Pamplona 1991), 356.

(10) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 25 ian. 1988, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 80 (1988), 1179, n. 2.

(11) Cf. C. DE DIEGO-LORA, *La tutela jurídico formal del vínculo sagrado del matrimonio*, in *Ius canonicum* 17 (1977), 46-49; E. DE LEÓN REY, *Partes procesales y apelación en el proceso de nulidad matrimonial. Estudio histórico crítico de la Codificación de 1917* (tesi di laurea, Roma 1989), 203.

(12) Cioè con argomenti artificiali, prove inutili, impugnazioni assurde ecc. (cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Nuevo derecho procesal canónico*, 77; G.M. USAI, *Il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo*, 138).

dici. E il bene pubblico viene tutelato con la scoperta della verità. Il difensore è, così inteso, un collaboratore fondamentale del giudice. Mentre l'avvocato prepara per il giudice gli elementi a favore di una eventuale nullità, il difensore del vincolo mette in luce gli argomenti per la sua validità. Se mancano elementi ragionevoli che possono porre delle difficoltà ad una dichiarazione di nullità il difensore del vincolo deve almeno elencare i punti da approfondire da parte dei giudici e alle quali essi devono rispondere per offrire una argomentazione convincente per affrontare seriamente i dubbi e le incertezze e per raggiungere nel superamento degli ostacoli la certezza morale.

Un difensore del vincolo che si rimette in poche righe semplicemente alla saggezza dei giudici o, peggio, approva gli argomenti dell'avvocato, non offre il contributo suo specifico per la scoperta della verità, alla quale i giudici devono arrivare considerando tutto l'insieme degli atti, e cioè le deposizioni delle parti, le testimonianze, i documenti, le perizie⁽¹³⁾ e, infine, la discussione della causa avvenuta tra gli avvocati e il difensore del vincolo.

Un difensore del vincolo negligente pone un ostacolo alla retta amministrazione della giustizia. Se una parte tramite il suo avvocato si oppone alla dichiarazione di nullità non basta per il difensore del vincolo condividere semplicemente i suoi argomenti. Occorre una ulteriore analisi nell'interesse pubblico perché l'avvocato della parte convenuta opposta non ha altro interesse che il raggiungimento della sentenza negativa ad ogni costo e quindi un interesse diverso da quello del difensore del vincolo. Se gli argomenti secondo il giudizio del difensore del vincolo non sono validi, esagerati o non bene provati, egli non deve recepirli anche se si oppongono alla nullità. Il difensore del vincolo manca al suo compito, se non analizza egli stesso tutti gli atti per arrivare ad un giudizio proprio.

È logico che non deve elencare gli elementi per la nullità scoperti durante il suo studio degli atti e non ancora scoperti dagli avvocati, ma bisogna esporre per conto proprio e con responsabilità propria

⁽¹³⁾ Per l'abbondante bibliografia circa la valutazione delle perizie cf. S. MARTIN, *La perizia nelle cause matrimoniali per incapacità psichica. Osservazioni in margine della dottrina dell'ultimo decennio*, in *Il diritto ecclesiastico* 104 (1993), vol. I, 119-120; una breve scelta di sentenze a riguardo offre: B. GIANESIN, *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico* (Studi giuridici 21, Padova 1989), 163-164.

senza dipendenza da nessun avvocato, ciò che secondo il giudizio della propria coscienza favorisce la validità o ha bisogno di una speciale considerazione da parte dei giudici, perché è dubbio. Questa indipendenza del difensore del vincolo è essenziale affinché la discussione della causa porti ad un vero progresso nella ricerca della verità oggettiva che è unico scopo della sentenza giudiziale.

È vero che il difensore del vincolo deve scrivere le sue «animadversiones» non semplicemente «pro rei veritate», ma «pro validitate matrimonii». «Se con ciò si vuole intendere che egli ha per parte sua da mettere in rilievo tutto quel che parla in favore e non quel che è contro l'esistenza o la continuazione del vincolo, l'osservazione è ben giusta. Se invece si volesse affermare che il Difensore del vincolo nella sua azione non è tenuto a servire anch'egli, come ad ultimo scopo, all'accertamento della verità oggettiva, ma deve incondizionatamente indipendentemente dalle prove e dai risultati del processo sostenere la tesi obbligata della esistenza o della necessaria continuazione del vincolo, questa asserzione sarebbe da ritenersi come falsa. In tal senso tutti coloro che hanno parte nel processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine: *pro rei veritate!*»⁽¹⁴⁾

È quindi del tutto alieno ad un servizio inteso in questo modo esporre degli argomenti artificiali per la validità, solo per ostacolare l'andamento del processo. Del resto è indegno del difensore del vincolo un linguaggio da oratore di piazza o un linguaggio polemico e aggressivo nei confronti delle parti e i loro avvocati. Bisogna addurre con un linguaggio sobrio tutti gli argomenti ragionevoli⁽¹⁵⁾ contro la nullità⁽¹⁶⁾. Anche il sollevare dei dubbi o punti incerti è compito del difensore del vincolo perché il «favor iuris» è di massima importan-

(14) PIUS papa XII, Alloc. *L'inaugurazione del nuovo*, 2 oct. 1944, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 36 (1944), 285.

(15) Cf. PIUS papa XII, Alloc. *L'inaugurazione del nuovo*, 2 oct. 1944, AAS 36 (1944), 283; M.F. POMPEDDA, *Diritto processuale nel nuovo Codice di diritto canonico: revisione o innovazione?*, IDEM, *Studi di diritto processuale canonico* (Ateneo Romano della Santa Croce, Monografie giuridiche n. 9, Milano 1995), 56.

(16) Cf. can. 1432; M. PALOMAR GORDO, *El defensor del vinculo en el nuevo CIC*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (VII) (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 83, Salamanca 1986), 416. Un elenco di possibili argomenti si trova in: F. GIL DE LAS HERAS, *La impugnación de la sentencia por el Defensor del vínculo en las causas matrimoniales*, in *Ius canonicum*, 21 (1981), 227-307.

za⁽¹⁷⁾, cioè sapere che ogni dubbio che si oppone alla certezza morale appoggia la stabilità del vincolo coniugale⁽¹⁸⁾.

Nell'interesse profondo del bene pubblico⁽¹⁹⁾ sta la protezione del «favor iuris»⁽²⁰⁾, che è un servizio imprescindibile del difensore del vincolo per mantenere, almeno tra i cattolici, la convinzione ferma che il matrimonio è indissolubile, cosa che viene minacciata con delle dichiarazioni sbrigative di nullità, che partono da un favore pratico per l'interesse del singolo a sanare un secondo matrimonio, eventualmente già contratto civilmente. Papa Giovanni Paolo II ha perciò espresso la sua preoccupazione di fronte alle tendenze⁽²¹⁾ a ridimensionare troppo il suo ruolo⁽²²⁾ in modo da rendere superfluo o meramente formale il suo intervento⁽²³⁾.

Rendere qualificato e veramente utile il suo servizio evidentemente costa tempo, così un difensore del vincolo che non possiede un titolo accademico e, a causa di altri impegni, non ha il tempo per l'aggiornamento continuo⁽²⁴⁾ non sarà in grado di svolgere il suo compito seriamente⁽²⁵⁾. Ciò vale anche per il difensore del vincolo qualificato, ma sovraccarico di lavoro. Non è un compito sem-

(17) Cf. can. 1060, IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1179, n. 2.

(18) Cf. M. PALOMAR GORDO, *El defensor del vinculo en el nuevo CIC*, 401.

(19) Cf. M. PALOMAR GORDO, *El defensor del vinculo en el nuevo CIC*, 417.

(20) Cf. can. 1060; il difensore del vincolo ha a suo favore tutte le presunzioni legali: cf. M. PALOMAR GORDO, *El defensor del vinculo en el nuevo CIC*, 436.

(21) Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Current questions concerning the state and activity of Tribunals with particular reference to the United States of America*, in *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation* (Acts of the III Gregorian Colloquium, 1-6 September 1986, Plymouth, USA, ed. by R.M. Sable, Rome 1987), 248-249.

(22) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Sono lieto*, 28 ian. 1982, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 74 (1982), 453.

(23) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1179, n. 2

(24) «La stessa persona non può esercitare due funzioni contemporaneamente, essere giudice e difensore del vincolo. Solo una persona competente può assumere una tale responsabilità; e sarà grave errore considerarla di minore importanza» (IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Sono lieto*, 28 ian. 1982, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 74 (1982), 453.

(25) Un difensore del vincolo che non compie adeguatamente il suo ministero, per eccesso o per mancanza, deve essere sostituito (Cf. M. PALOMAR GORDO, *El defensor del vinculo en el nuevo CIC*, 437).

plice indagare realmente, proporre e chiarire⁽²⁶⁾, specialmente per una persona senza esperienza in campo processuale⁽²⁷⁾.

Al difensore del vincolo⁽²⁸⁾ pongono speciali difficoltà i capi di nullità per incapacità psichica⁽²⁹⁾ (can. 1095); pertanto egli deve disporre di una conoscenza non solo del campo giuridico ma di una certa formazione interdisciplinare dal punto di vista filosofico, teologico, antropologico, psichiatrico e psicologico⁽³⁰⁾ senza evidentemente raggiungere il livello di uno psichiatra professionale. Deve però conoscere almeno le fonti e le scuole principali della psichiatria e psicologia⁽³¹⁾ ed essere in grado, con l'aiuto dei rispettivi manuali, di capire le perizie che legge. La conoscenza delle differenze filosofiche e metodologiche essenziali tra le scienze coinvolte nei processi di nullità matrimoniale⁽³²⁾, è imprescindibile per il difensore del vincolo affinché possa scoprire i troppo frequenti fraintendimenti e confusioni tra i campi dello psichiatra, dello psicologo e del giudice ecclesiastico⁽³³⁾.

(26) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1179, n. 2.

(27) Riguardo alla questione della preparazione professionale è molto utile consultare: Z. GROCHOLEWSKI, *Alcune questioni attuali concernenti lo stato e l'attività dei tribunali, con particolare riguardo alla situazione negli USA*, in *Monitor Ecclesiasticus* 114 (1989), 352-358.

(28) Cf. F. GIL DE LAS HERAS, *La nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. Comentario al Discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana el 25 de enero de 1988*, in *Revista de derecho privado* 1989, 924.

(29) Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali e «modus agendi» dei tribunali*, in *Ephemerides iuris canonici* 49 (1993), 134-138.

(30) Cf. J.M. SERRANO RUIZ, *Visión personal del matrimonio: cuestiones de terminología y de fondo para una relectura de las causas canónicas de nulidad*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (IX), 47-48; A. McGRATH, *At the service of truth: psychological sciences and their relation to the canon law of nullity of marriage*, in *Studia canonica* 27 (1993), 390.

(31) Le scuole psicologiche principali che si fondono anche su delle prospettive antropologiche diverse, sono: la scuola behavioristica, la teoria di Freud, la teoria umanistica e la teoria esistenziale (cf. G. VERSALDI, *The dialogue between psychological science and canon law*, in *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation* (Acts of the III Gregorian Colloquium, 1-6 September 1986, Plymouth, USA, ed. by R.M. Sable, Rome 1987), 33-43; una visione globale offrono: C.S. HALL-G. LINDZEY, *Theories of personality* (3 ed., New York, 1978); S.R. MADDI, *Personality theories. A comparative analysis* (Homewood - Nobleton 1968).

(32) IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Sono molto lieto*, 26 ian. 1984, Romae, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, AAS 76 (1984), 648-649.

(33) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1180, n. 3.

1. *Il difensore del vincolo e le scienze umane.*

1.1. *La distinzione tra la sfera degli esperti di diritto e gli esperti delle scienze umane.*

Compete al difensore del vincolo avvertire se i periti vanno al di là del loro compito, cioè se si sostituiscono ai giudici, «sentenziando» che il matrimonio è nullo o che è valido. L'anomalia psichica non è in sé causa di nullità. Il perito deve perciò diagnosticare il tipo di disturbo e il suo sviluppo evitando di valutare il suoi effetti riguardo al consenso matrimoniale in senso canonico. È compito del medico e dello psichiatra esprimere la propria opinione circa la gravità del disturbo che è però un concetto psichiatrico che non corrisponde necessariamente al concetto di gravità giuridica⁽³⁴⁾. La gravità giuridica consiste nell'incapacità alla necessaria discrezione di giudizio o nell'incapacità ad assumere gli oneri del matrimonio canonico.

Non spetta al perito decidere se un certo tipo di disturbo impedisce il consenso matrimoniale perché il consenso matrimoniale è una realtà giuridica, non psichiatrica⁽³⁵⁾. Lo psichiatra non può considerarsi come esperto, che stabilisce, che cosa si richiede per un valido consenso matrimoniale⁽³⁶⁾.

Perciò è lecito per il difensore del vincolo e poi per il giudice, staccarsi dalle conclusioni del perito che eccedono dal suo campo. Il difensore del vincolo può proporre ai giudici degli argomenti⁽³⁷⁾ per cui ri-

⁽³⁴⁾ Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *Psicologia e diritto nel matrimonio canonico*, in *Il matrimonio canonico dopo il Concilio* (Milano 1978), 143-145; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 339-340.

⁽³⁵⁾ Palestro scrive: «Tamen adnotandum est ipsam psychicam anomaliam haud esse ex se causam nullitatis matrimonii, verum, e contra, esse originem incapacitatis assumendi seu incapacitatis consensualis. Unde ad verificandam, in casu concreto, capacitatem contrahentis, attendi debet non tantum ad naturam et gravitatem psychicae anomaliae — quae esset medica notio ... — quantum ad realem impossibilitatem, ob anomaliam praedictam, ex parte contrahentis, assumendi matrimonii essentielles obligationes, quaeque, e contra, est notio iuridica, cuius iudicium non est de competentia peritorum, sed Iudicis» (c. Palestro, Rhedonen., 5 iun. 1990, *RRD* 82 (1990), 479, n. 4; cf. anche c. Bruno, Taurinen., 18 maii 1979, *RRD* 71 (1979), 274, n. 7; c. Egan, Romana, 21 apr. 1980, *RRD* 72 (1980), 283-284, n. 5).

⁽³⁶⁾ Cf. c. Colagiovanni, Arundellien. - Brighten., 18 iul 1989, *RRD* 81 (1989), 528, n. 10; c. Giannecchini, Mexicana, 20 ian. 1984, *RRD* 76 (1984), 27, n. 2.

⁽³⁷⁾ Cf. c. Huot, Januen., 3 apr. 1986, *RRD* 78 (1986), 216-217, n. 9.

tiene conveniente di non condividere i risultati della perizia⁽³⁸⁾ o, se la perizia favorisce la validità, delle ragioni per accoglierla. Sia quando si accettano che quando si respingono le conclusioni del perito, il difensore del vincolo deve aiutare i giudici a compiere il dovere della necessaria traduzione dei termini psichiatrici⁽³⁹⁾ in linguaggio giuridico, per quanto riguarda i loro effetti nell'ordinamento canonico, sottolineando evidentemente tutto ciò che ridimensiona la gravità del disturbo, ammonendo i giudici di non passare troppo facilmente dalla gravità psichiatrica a quella giuridica e di offrire degli argomenti derivati dalla considerazione di tutto l'insieme del materiale probatorio⁽⁴⁰⁾. Questa visione integrale del materiale probatorio riduce frequentemente la gravità del disturbo perché ciò che visto isolatamente appare grave, sembra essere di minore entità visto nel suo insieme.

Il difensore del vincolo evita una sopravvalutazione del grado di certezza delle analisi psichiatriche⁽⁴¹⁾ che non sono sempre talmente solide da offrire una base per superare il «favor matrimonii»⁽⁴²⁾ del diritto del quale egli è il principale tutore⁽⁴³⁾. Ciò che può costituire prova scientifica a causa della presenza di un certo disturbo non offre per questo già necessariamente anche una prova giuridica⁽⁴⁴⁾.

Una caratteristica del perito veramente esperto ed onesto è di non trascurare degli argomenti che possono creare delle difficoltà per la certezza della conclusione, come, ad esempio, i contrasti tra le deposizioni, la mancanza di documenti, l'impossibilità di esaminare personalmente il coniuge o la distanza tra il momento delle nozze e il tempo dell'elaborazione della perizia, la propria convinzione filosofica e religiosa⁽⁴⁵⁾.

(38) Cf. can. 1579, § 2; c. Bejan, Buffalen., 10 nov. 1971, *RRD* 63 (1971), 848, n. 6.

(39) Per il modo della traduzione: cf. A. STANKIEWICZ, *La convertibilità delle conclusioni peritali nelle categorie canoniche*, in *Monitor Ecclesiasticus* 119 (1994), 353-384.

(40) Cf. A. STANKIEWICZ, *La valutazione delle perizie nelle cause matrimoniali per incapacità psichica*, in *Monitor Ecclesiasticus* 117 (1993), 284.

(41) Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de psiquiatría forense canónica* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 95, 2ª ed., Salamanca 1991) 127-130.

(42) cf. can. 1060.

(43) Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 323.

(44) Cf. c. Raad, Marianopolitana, 14 apr. 1975, *RRD* 67 (1975), 262, n. 22.

(45) «If psychological research and practice are going to be maximally effective in understanding and improving the human condition, psychologists would be well-advi-

Se i risultati delle perizie non si lasciano armonizzare tra di loro, saranno i giudici a decidere quale ragionamento appaia più convincente⁽⁴⁶⁾. Se i contrasti tra le perizie appaiono insolubili allora offrono un forte argomento al difensore del vincolo per mettere in dubbio il fondamento per raggiungere la certezza morale⁽⁴⁷⁾. Se invece le perizie concordano, diventerà più difficile respingerle⁽⁴⁸⁾.

In linea di massima, sia i giudici che i difensori credono ciò che i periti hanno percepito personalmente durante l'esame delle parti o antecedentemente, durante la cura dell'infermo. Non crederlo significherebbe diffidare « a priori » e senza motivi di una persona che è stata chiamata in causa dallo stesso tribunale e che in genere è una persona di fiducia che frequentemente collabora con esso già da molto tempo. Inoltre, non devono entrare nel campo strettamente scientifico proprio dei periti, perché i difensori e i giudici sono periti nel diritto, non nelle altre scienze. Dunque, non è compito del difensore entrare nel campo scientifico in senso stretto, cioè opporre la propria diagnosi a quella del perito⁽⁴⁹⁾.

Né l'accettazione né la reiezione dei risultati delle perizie avviene senza argomenti. Già il difensore del vincolo può offrire delle ragioni per la decisione eventualmente negativa dei giudici che include anche la perizia, specialmente nelle cause di incapacità⁽⁵⁰⁾. Il giudice deve valutare fino a che punto le perizie aiutano a raggiungere la certezza morale⁽⁵¹⁾. Le conclusioni in genere vengono accettate e tradotte in concetti giuridici, cioè quello che lo psichia-

sed to explicitly explore the connections of their work with the deepest levels of our human commitments. Even if we think about our religious beliefs as biases that we bring to psychological science and practice, we must come to realize first that such biases are intrinsic to our professional activities, in that it is our biases that allow us to perceive and understand anything at all, and second, that the most limiting and dangerous biases are those that are unexamined and hence exert their effect in an unreflective manner» (S.L. JONES, *A constructive Relationship for Religion with the Science and Profession of Psychology. Perhaps the boldest model yet*, in *American Psychologist* 49, 1994, 197).

⁽⁴⁶⁾ C. BRUNO, *Venetiarum*, 13 dec. 1977, *RRD* 69 (1977), 493, n. 7.

⁽⁴⁷⁾ Cf. c. MATTIOLI, *Chicagien.*, 20 dec. 1965, *RRD* 57 (1965), 691, n. 2.

⁽⁴⁸⁾ «...attamen a concordibus peritorum conclusionibus, eorum praesertim qui peritiae vere conspicuae christianum sensum coniungunt, non abscedet iudex, nisi propter contraria gravissima argumenta» (c. Stankiewicz, *Ottavien.*, 23 iul. 1981, *RRD* 73 (1981), 387, n. 8).

⁽⁴⁹⁾ Cf. c. FIORE, *Florentina*, 28 iun. 1966, *RRD* 58 (1966), 465, n. 2.

⁽⁵⁰⁾ Cf. can. 1579 § 2.

⁽⁵¹⁾ Cf. c. COLAGIOVANNI, S. CLODOALDIL, 27 iun. 1986, *RRD* 78 (1986), 415, n. 8.

tra descrive col suo linguaggio scientifico il difensore del vincolo e, più tardi, il giudice deve esprimerlo in linguaggio giuridico, desumendo le conseguenze giuridiche della diagnosi e valutando l'effetto del disturbo diagnosticato per la validità del consenso. Una reiezione totale o in grossa parte della perizia, si concepisce solo in presenza di gravi argomenti contro la serietà del lavoro perché la necessaria traduzione non significa in nessun modo correzione⁽⁵²⁾.

1.2. *La tutela dell'antropologia cristiana.*

È compito del difensore del vincolo prevenire un uso scorretto delle perizie psichiatriche e psicologiche⁽⁵³⁾. Non va messa in pericolo la visione cristiana della natura umana⁽⁵⁴⁾ e del matrimonio, la quale deve essere tutelata dal difensore del vincolo⁽⁵⁵⁾ nell'eminente interesse pubblico di tutta la comunità ecclesiale⁽⁵⁶⁾ per la quale svolge il suo compito.

Molto sottilmente, nei processi canonici, sono entrate delle idee aliene all'antropologia cristiana specialmente attraverso delle perizie acriticamente recepite, che hanno provocato in alcuni paesi un aumento spaventoso di dichiarazioni di nullità in base ad una asserita incapacità psichica fondata esclusivamente su criteri psicologici, che rivelano una visione o troppo ottimista o troppo pessimista dell'uomo⁽⁵⁷⁾, e sicuramente con la piena esclusione di ogni aspetto soprannaturale.

Il regnante Pontefice stesso ammonisce i difensori del vincolo ad allontanare queste ingerenze, compito senz'altro difficile perché

⁽⁵²⁾ Cf. c. FUNGHINI, *Venetiarum*, 16 apr. 1986, RRD 78 (1986), 259, n. 9.

⁽⁵³⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1184, n. 12.

⁽⁵⁴⁾ Cf. C. CAFFARRA, *Matrimonio e visione dell'uomo*, in *Quaderni Studio Rotale* II (1987), 29-40.

⁽⁵⁵⁾ Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 330.

⁽⁵⁶⁾ Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 328.

⁽⁵⁷⁾ Cf. J. SERRANO RUIZ, *Antropologías actuales y visión cristiana del matrimonio. Un comentario al discurso de Juan Pablo II a la Rota Romana en 5 de febrero de 1987*, in *Estudios canónicos en honor del profesor D. Lamberto de Echeverría* (Salamanca 1988), 299; V.J. SUBIRA GARCÍA, *Orientaciones de Magisterio Pontificio sobre la aplicación de la psicología en las causas de nulidad matrimonial*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (IX), 157-182.

presuppone la conoscenza filosofica e in specie antropologica⁽⁵⁸⁾ delle correnti della psicologia e psichiatria. In genere, i periti stessi, non rivelano la scuola dottrinale alla quale aderiscono e può capitare persino a psichiatri cattolici e praticanti che nella prassi processuale applichino dei concetti e metodi inammissibili nell'ambito ecclesiastico.

Non di rado gli psicologi e, a volte, gli stessi giudici descrivono un uomo ideale dotato della pienezza di tutte le facoltà psichiche e fisiche necessarie non per un matrimonio valido ma per una convivenza coniugale perfettamente riuscita. Questi correnti dimenticano che l'uomo ideale che prende la decisione di sposarsi con la somma libertà interna⁽⁵⁹⁾ e esterna e con la somma prudenza ed esperienza dopo una lunga riflessione e la consultazione di amici, parenti e consultori familiari con la previsione di ogni possibile futuro ostacolo, non corrisponde all'esperienza reale e quotidiana e, tanto meno, alla visione cristiana dell'uomo ferito dal peccato, ma capace a trascendere se stesso e a superare le difficoltà che la vita inevitabilmente comporta. Inoltre ci si dimentica che con il presupposto di questi ideali il matrimonio costituisce uno stato di vita accessibile solo ad una ristretta minoranza di eletti. Un tale concetto apre dall'altra parte le porte per delle dichiarazioni di nullità basate su argomenti talmente futili da indurre il sospetto che si tratta piuttosto di sentenze di divorzio anziché di dichiarazioni di nullità.

Un altro pericolo frequente per gli aderenti ad alcune correnti psicologiche è il determinismo⁽⁶⁰⁾ che non lascia più spazio all'azione responsabile e libera dell'uomo⁽⁶¹⁾ e ammette un grave di-

⁽⁵⁸⁾ Una recente esposizione dell'antropologia teologica del matrimonio cristiano con riferimento al diritto canonico si trova in: M.C. FORCONI, *Antropologia cristiana come fondamento dell'unità e dell'indissolubilità del patto matrimoniale* (Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico n. 4, Roma 1996).

⁽⁵⁹⁾ Alcuni psicologi cattolici propongono la distinzione tra la libertà essenziale e la libertà effettiva («essential and effective freedom»): B. LONERGAN, *Insight: a study of human understanding* (revised students' edition, London 1958), 619-620; B.M. KIELY, *Psychology and moral theology. Lines of convergence* (Rome 1980), 243-244.

⁽⁶⁰⁾ Cf. F. GIL DE LAS HERAS, *La nulidad matrimonial por incapacidad psíquica. Comentario al Discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana el 25 de enero de 1988*, in *Revista de derecho privado* 1989, 928.

⁽⁶¹⁾ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 95, 2ª ed., Salamanca 1991), 104.

sturbo della volontà senza un minimo disturbo dell'intelletto speculativo e pratico⁽⁶²⁾. Le attuali correnti psichiatriche, in genere, hanno già abbandonato l'automatismo di condizionamento da cause ambientali o familiari sulla genesi dei successivi accadimenti e comportamenti dell'individuo⁽⁶³⁾. Ciò nonostante si trovano tuttora dei periti che aderiscono all'automatismo come si può desumere da alcune perizie. L'uomo viene considerato esclusivamente determinato dalle circostanze che non gli lasciano neanche un margine di libertà⁽⁶⁴⁾. Conseguentemente l'uomo non è più responsabile delle sue azioni.

Un determinismo di questo tipo si scoprisse, ad esempio, in una perizia o una sentenza di grado inferiore che concludesse dal solo fatto che il coniuge che faceva parte di un reparto combattente durante qualche guerra, avrebbe subito il « Post Traumatic Stress Disorder »⁽⁶⁵⁾ o sarebbe in altro modo traumatizzato⁽⁶⁶⁾. Se una persona ha trascorso un periodo in carcere si conclude che è necessariamente incapace ad emanare un valido consenso. Da qualche azione imprudente, ad esempio in campo economico, si passa alla diagnosi di una grave immaturità. Se qualcuno è un immigrato extra comunitario e per questo ha subito delle discriminazioni si deduce solamente da questo fatto il disturbo di ansia. Lo stesso avviene se dall'assenza del padre nell'educazione o da qualche abuso sessuale subito⁽⁶⁷⁾

(62) Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 64.

(63) García Faílde ritiene compatibili con l'antropologia cristiana le teorie psicologiche moderne di Hans Thomae, G. W. Allport, G. Nuttin, L. M. Rulla e la loro adattamento al consenso matrimoniale elaborata da G. Versaldi: cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 106; C. Burke propone il modello di L. M. Rulla come il migliore in campo canonico: C. BURKE, *The Psychology of the Christian Vocation: Interpretative Key of Canon 1095*, in *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag* (hg. von K. Lüdicke - W. Mussinghoff - H. Schwendenwein, Essen 1990), 199-214.

(64) Cf. J. SERRANO RUIZ, *Características y valoración de la pericia psíquica en los tribunales eclesiásticos a la luz de los discursos de S.S. Juan Pablo II*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (VIII) (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 117, Salamanca 1989), 299.

(65) Un'analisi psichiatrica e canonica dei matrimoni di ex-combattenti in: Th. A. MORAN, *The Applicability of Canon 1095, 3° to Post-Traumatic Stress Disorders in Vietnam Veterans* (Washington D. C. 1988).

(66) Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1183, n. 8.

(67) Una teoria equilibrata circa l'influsso di avvenimenti durante l'infanzia si tro-

si passa alla presenza di qualche disturbo grave al momento delle nozze⁽⁶⁸⁾.

Bisogna perciò provare in ogni singolo caso che il disturbo per il quale le circostanze offrono al limite qualche predisposizione è realmente avvenuto nel caso concreto. È frequente, ma errato, il sillogismo dalla maggioranza dei casi applicato al caso singolo. Se certe circostanze esterne provocano frequentemente un certo tipo di disturbo non è ammissibile ritenerlo, solo per questo motivo, presente anche nel caso studiato.

Il difensore del vincolo deve scoprire e combattere il determinismo per evitare l'esclusione di gruppi interi della società dal matrimonio compromettendo il diritto naturale a scegliersi lo stato di vita. Tutti gli elementi negativi nella storia di una singola persona possono provocare qualche predisposizione però in nessun modo una determinazione⁽⁶⁹⁾, contraria alla visione cristiana dell'uomo che ritiene che possano giungere alla santità anche delle persone che non hanno goduto delle migliori condizioni esterne per maturare.

Non si deve trascurare neanche l'insufficiente qualificazione professionale del perito. Non si può pretendere la consapevolezza antropologica da un perito che semplicemente ha esercitato la professione di assistente sociale o frequentato qualche corso di pedagogia. Una mancata qualificazione scientifica del perito va sollevata dal difensore del vincolo.

La citazione di un articolo su qualche rivista, anche di diritto canonico, da parte del perito, non offre di per se già una garanzia per la corrispondenza tra la dottrina esposta e l'antropologia cristiana⁽⁷⁰⁾. Il difensore del vincolo difende il margine di libertà e respon-

va in: B.M. KIELY, *Psychology and moral theology. Lines of convergence* (Rome 1980), 242-243.

⁽⁶⁸⁾ Un ruolo determinante per il comportamento di un paziente viene attribuito alle esperienze infantili dei primi sei anni di vita specialmente dalla psicoanalisi di Freud e dei suoi discepoli. Si cerca di ripercorrere gli avvenimenti nei primi anni di vita di una persona per spiegare il suo comportamento attuale: cf. J.J. GARCÍA FAILDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 95, 2ª ed., Salamanca 1991), 100.

⁽⁶⁹⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1184, n. 11.

⁽⁷⁰⁾ La persona, ad esempio, che afferma una mancanza di stima di se stessa viene già giudicata incapace: «A party who feels unspeakably defective and unacceptably flawed as a person at the core of his or her being probably suffers from a grave lack of that

sabilità che rimane in una persona nonostante qualche lieve psicopatologia. La libertà non corrisponde alla facilità nel raggiungimento di soddisfazione e felicità. È contrario alla nozione cristiana dell'uomo ritenere una persona affetta da un lieve disturbo già priva della libertà di agire diversamente e di non commettere un certo errore o di non indulgere ad un certo vizio.

Un ulteriore problema offre la retta distinzione tra un comportamento normale e un comportamento anormale⁽⁷¹⁾. Una depressione dopo la morte improvvisa di una persona cara può provocare una depressione «normale» mentre una persona soffrendo degli stessi sintomi in circostanze ordinarie potrebbe soffrire di una depressione endogena e quindi non normale. La difficoltà di definire in modo soddisfacente che cosa sia la normalità⁽⁷²⁾ parte dalle stesse scienze psicologiche e psichiatriche⁽⁷³⁾. Se manca la presa in considerazione della visione integrale dell'uomo⁽⁷⁴⁾ viene sopravvalutato l'aspetto terreno della persona trascurandola «nella sua dimensione eterna e nella sua vocazione ai valori trascendenti di natura religiosa e morale»⁽⁷⁵⁾.

L'antropologia cristiana invece, arricchita dall'apporto delle scoperte in campo psicologico e psichiatrico, offre una visione della persona umana in tutte le sue dimensioni: terrena, eterna, naturale e trascendentale⁽⁷⁶⁾, come uomo peccatore gratuitamente redento da

discretion of judgement necessary for marriage» (cf. R.M. GARRITY, *Shame, Dysfunctional Families and Lack of Due Discretion for Marriage*, in *The Jurist* 51 (1991), 389). Con la mia affermazione circa l'incompatibilità dell'opinione dell'autore con l'antropologia cristiana non nego la qualità dell'articolo. Conviene soltanto la dovuta prudenza anche di fronte a pubblicazioni canoniche nell'applicazione in campo processuale. Le riviste contribuiscono alla ricerca scientifica e non offrono perciò sempre la garanzia dottrinale necessaria quando si tratta di giudicare in campo forense. Lì si dovrebbe far riferimento innanzitutto alla giurisprudenza della Rota Romana.

⁽⁷¹⁾ Cf. L.M. RULLA, *Anthropology of the Christian Vocation*, 2 vol. (engl. ed., Rome 1986), vol. I, 180-188; S. PANIZO ORALLO, *La normalidad/anormalidad para consentir en el matrimonio: criterios psicológicos y canónicos*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (X) (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 147, Salamanca 1992), 17-63.

⁽⁷²⁾ Cf. J.J. GARCÍA FAÏLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 36.

⁽⁷³⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1180, n. 4.

⁽⁷⁴⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 1180, n. 4.

⁽⁷⁵⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 1180, n. 4.

⁽⁷⁶⁾ È compito della teologia adattare le scoperte delle scienze umane ed aprirle ai

Cristo⁽⁷⁷⁾. L'uomo interiormente vulnerato rimane drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione a causa delle difficoltà incontrate sul cammino esistenziale⁽⁷⁸⁾.

Si riduce la dignità della persona umana e la sua vocazione identificando la normalità in relazione al matrimonio con la «capacità di ricevere e di offrire la possibilità di una piena realizzazione nel rapporto col coniuge»⁽⁷⁹⁾. Questa normalità naturale ha una rilevanza per la capacità di tendere ai valori trascendenti, cioè nei casi più gravi di psicopatologia viene compromessa anche la capacità generale del soggetto di tendere a valori⁽⁸⁰⁾. Più evidente si pone il problema nel campo dei disturbi psicosessuali⁽⁸¹⁾ e in specie dell'omosessualità la quale viene ritenuta del DSM⁽⁸²⁾ un disturbo solo nella forma egodistonica⁽⁸³⁾ mentre negli altri casi si considera normale. Alla visione cristiana dell'uomo e alla dottrina del magistero non corrisponde la normalità dell'omosessualità.

D'altra parte, da alcune scuole di psicologi, certe forme di psicopatologia molto lieve vengono considerate già come contrarie alla normalità, mentre non pongono dei problemi in campo cano-

valori teologici: J.M. LAHIDALGA AGUIRRE, *Antropología científica y matrimonio cristiano*, in *Lumen*, 39 (1990), 40.

⁽⁷⁷⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 1181, n. 5.

⁽⁷⁸⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 1181, n. 5.

⁽⁷⁹⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditors coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1180, n. 4.

⁽⁸⁰⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditors coram admissos, 25 ian. 1988, AAS 80 (1988), 1180, n. 4.

⁽⁸¹⁾ Cf. F.R. AZNAR GIL, *Homosexualidad, transexualismo y matrimonio* (1965-1984), in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (VII), 285-290.

⁽⁸²⁾ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Ed. (Washington D.C. 1994), abbreviato: DSM-IV. Sebbene questo manuale per motivi pratici sia ormai frequentemente usato nel processo di nullità del matrimonio, bisogna ricordare l'avvertimento da parte di uno psicologo esperto: «...the psychology presented in the Diagnostic and Statistical Manual is a secularized psychology, dealing with the third dimension only, and not a psychology of transcendence including the first and second dimensions. Unfortunately, this kind of psychology, secularized and anthropologically incomplete, is the psychology that we find taught in most universities» (L.M. RULLA, *Anthropology of the Christian Vocation*, 2 vol., engl. ed., Rome 1986, vol. I, 188).

⁽⁸³⁾ Cf. F.R. AZNAR GIL, *Homosexualidad, transexualismo y matrimonio* (1965-1984), 296.

nico, perché i limiti ad essa connessi fanno semplicemente parte dei limiti dell'esistenza umana in questo mondo che non è mai completamente libera da condizionamenti interni ed esterni come ammonisce lo stesso Pontefice: «per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici»⁽⁸⁴⁾. Secondo la visione integrale della persona umana essa è posta in questo «mondo contrassegnato dalla lotta tra spirito e carne»⁽⁸⁵⁾.

Si deve perciò presupporre una vera anomalia come causa dell'incapacità che colpisce la facoltà di intendere e volere in modo sostanziale. Circa l'esistenza di essa si deve raggiungere la certezza morale. Se non viene raggiunta dalla perizia e dagli altri elementi della causa non ci si può ritenere invalido il consenso matrimoniale per motivi psichici⁽⁸⁶⁾.

L'antropologia cristiana, infine, non trascura le differenze culturali che influiscono notevolmente sulla distinzione tra normalità e anormalità⁽⁸⁷⁾. Un comportamento che in una regione, in una tribù o un popolo o una classe della società sembra strano può considerarsi perfettamente normale in un altro contesto culturale o sociale. Ciò non esclude l'esistenza dei comportamenti universalmente e assolutamente anormali in tutte le culture e quindi per tutti gli uomini.

⁽⁸⁴⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, ad Romanae Rotae auditores coram admissos, 25 ian. 1988, *AAS* 80 (1988), 1181, n. 5; cf. G. VERSALDI, *Animadversiones quaedam relate ad allocutionem Ioannis Pauli II ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988*, in *Periodica* 78 (1989), 258.

⁽⁸⁵⁾ Cf. *Annotazioni Generali sul Tribunale Apostolico della Rota Romana*, in *L'attività della Santa Sede nel 1994* (pubbl. non-ufficiale a cura di N. Sarale, Città del Vaticano 1995), 1235.

⁽⁸⁶⁾ c. STANKIEWICZ, *Monasterien.*, 30 oct. 1990, *RRD* 82 (1990), 757, n. 11.

⁽⁸⁷⁾ Cf. l'analisi del problema secondo diversi casi concreti: A. MENDONÇA, *Recent Rotal Jurisprudence from a Sociocultural Perspective* (part I), *Studia canonica* 29 (1995), 29-84.

1.3. *La necessaria traduzione dal linguaggio psichiatrico al linguaggio giuridico.*

Il difensore del vincolo deve controllare la retta distinzione tra i concetti psicologici e psichiatrici e i termini giuridici e morali⁽⁸⁸⁾. La psichiatria e la psicologia, come scienze particolari, vengono dirette da regole derivate dalla strutturazione logica e statistica⁽⁸⁹⁾ di casi osservati, quindi in modo induttivo. Al contrario, le scienze giuridiche e morali, non partono dall'esperienza ma, in modo deduttivo, da principi derivati dalla divina rivelazione, da concetti filosofici e dalle norme giuridiche positive. La scienza del diritto applica questi principi generali. Perciò è concepibile una apparente contraddizione tra le conclusioni psichiatriche e le conclusioni giuridiche. È possibile che lo psichiatra ritenga una persona priva della debita discrezione di giudizio mentre il giudice la dichiari idonea a porre atti umani, morali e giuridici. Perciò si deve distinguere nettamente tra il concetto clinico di discrezione di giudizio e il concetto giuridico⁽⁹⁰⁾. Non si possono paragonare allo stesso livello la gravità clinica delle perturbazioni psichiche e la loro gravità giuridica che unicamente può costituire un difetto di discrezione di giudizio⁽⁹¹⁾ che rende invalido il matrimonio canonico⁽⁹²⁾.

«Dobbiamo distinguere tale concetto di maturità o discrezione di giudizio da ogni altro desunto da diverse discipline; esso quindi non coincide con quelli sottintesi nei termini usati dalla scienza psichiatrica, psicologica, filosofica, morale, ascetica e religiosa, anche se da ciascuna di queste la nozione giuridico-canonica attinge elementi talora non secondari, spesso anzi qualificanti... Quindi la discrezione di giudizio non comporta uno stato di totale e perfetta sanità mentale, cioè una condizione di completo equilibrio psichico: ma solo quel tanto di integrità dei processi psichici che permetta una conveniente valutazione dell'atto che si vuole compiere e consenta l'autonomia

(88) Cf. G. VERSALDI, *The dialogue between psychological science and canon law, in Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation* (Acts of the III Gregorian Colloquium, 1-6 September 1986, Plymouth, USA, ed. by R.M. Sable, Rome 1987), 72-73.

(89) Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 125-127.

(90) Cf. c. Canals, Halifaxien., 1 iun. 1966, RRD 58 (1966), 377, n. 2.

(91) Una chiara spiegazione del concetto giuridico di discrezione di giudizio si trova in: J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 38-49.

(92) Cf. c. Di Felice, Romana, 14 maii 1984, RRD 76 (1984), 281, n. 4.

nel decidersi ad esso, cosicché l'atto possa dirsi proprio del soggetto che lo compie»⁽⁹³⁾.

Questa distinzione vale specialmente per il concetto di maturità. Ogni scienza, e in specie la psichiatria, la psicologia, la teologia e la pedagogia, ha il suo proprio concetto di maturità. Non si può presupporre, in ambito canonico, un livello altissimo di maturità, irraggiungibile per la stragrande maggioranza degli uomini. Ciò non significa che queste scienze non possano contribuire a chiarire se nel caso concreto ci fu presente la maturità minima richiesta dal diritto. Ci vuole solo spirito critico per evitare la confusione tra il minimo e il massimo. Gli esperti del diritto, il difensore del vincolo e i giudici, auspicano ma non presuppongono per il nubente la somma prudenza, l'esperienza e «una preveggenza chiara ed assoluta di ciò che coinvolge o può coinvolgere la vita coniugale, e neppure pretendono che agisca una libertà interiore in sommo grado, né un perfetto equilibrio volitivo-affettivo, né infine una perfetta coscienza delle motivazioni della scelta matrimoniale»⁽⁹⁴⁾.

1.4. *L'analisi delle fonti delle perizie.*

I periti, in genere, ritengono come veri i sintomi raccontati dalle parti e dai testimoni. È perciò compito del difensore del vincolo e dei giudici di investigare se questi fatti deposti sono provati a norma delle regole probatorie del processo canonico. Così può capitare che una perizia si fondi su delle affermazioni ritenute vere che però, secondo il difensore del vincolo, che è esperto del diritto non vengono sufficientemente appoggiate⁽⁹⁵⁾ da altre testimonianze, documenti⁽⁹⁶⁾ e circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti⁽⁹⁷⁾.

Le conclusioni dei periti a favore dell'esistenza di un disturbo sono da analizzarsi da parte del difensore del vincolo soprattutto ri-

(93) M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice diritto canonico tra elaborazione precodificiale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in *Iustitia* 40 (1987), 11.

(94) M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice diritto canonico*, 10.

(95) Cf. c. Ewers, *Romana*, 30 oct. 1971, *RRD* 63 (1971), 827, n. 4.

(96) Burke ne enumera cinque tipi principali: «pre-nuptial forms, medical records, medical diagnosis, public and private documents, affidavits» (R. BURKE, *Canon 1095, 1° and 2°*, in *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation*, Acts of the III Gregorian Colloquium, 1-6 September 1986, Plymouth, USA, ed. by R.M. Sable, Rome 1987, 141-144).

(97) Cf. c. Pozzi, *Ferrariensis*, 12 ian. 1973, *RRD* 65 (1973), 21-22, n. 6.

guardo al loro fondamento probatorio. Non è molto utile una perizia che non permetta questa verifica⁽⁹⁸⁾ perché non indica le fonti partendo dalle quali arriva alle sue conclusioni⁽⁹⁹⁾. I fatti sui quali si poggia il perito nell'elaborazione della sua diagnosi, devono essere corroborati dalle deposizioni delle parti e dei testimoni, dai documenti, specialmente medici e clinici, e dai risultati dell'esame personale compiuto dal medico⁽¹⁰⁰⁾.

Il difensore del vincolo deve dubitare di una perizia che si fonda semplicemente sulle deposizioni di una parte ed eventualmente i suoi testimoni. Se il perito stesso non si rende conto di questa difficoltà, anche quando manchino eventualmente le deposizioni della parte convenuta e dei suoi testimoni, sorge un problema reale che mette in pericolo il valore della perizia. A che cosa serve una perizia fondata su fatti non provati e dubbi?

Il difensore del vincolo deve notificare al giudice l'insufficienza di una perizia che risponde semplicemente con « si » o « no » alle domande senza indicare le ragioni e le fonti della risposta. Poco vale anche una perizia di un perito che ha visto una sola volta, magari molti anni fa, la parte affetta da un disturbo e depone, non in base ai suoi appunti, ma semplicemente a memoria. Se sono trascorsi molti anni anche la memoria di un perito onesto e preparato che incontra certamente molti pazienti, risulta dubbia.

1.5. *Il valore dei documenti clinici e delle cartelle dei medici curanti.*

Per stabilire con grande probabilità la gravità del disturbo al momento delle nozze bisogna prendere in considerazione, se ci sono, le cartelle cliniche e gli appunti dei medici che hanno curato l'infermo prima e immediatamente dopo le nozze⁽¹⁰¹⁾. Questi documenti e deposizioni degli psichiatri curanti offrono una base più sicura che le deposizioni delle parti e dei testimoni perché risalgono proprio al tempo che interessa di più e facilitano le conclusioni riguardanti il tempo delle nozze.

⁽⁹⁸⁾ Cf. c. BRUNO, *Novae Aureliae*, 23 Feb. 1990, *RRD* 82 (1990), 142, n. 7.

⁽⁹⁹⁾ Cf. c. FALTIN, *Quercopolitana*, 28 oct. 1988, *RRD* 80 (1988), 581, n. 12.

⁽¹⁰⁰⁾ Cf. c. BRUNO, *Dallasen.*, 19 iul. 1991, *Il diritto ecclesiastico* 103 (1992), II, 236, n. 9.

⁽¹⁰¹⁾ Cf. c. HUOT, *Parisien.*, 2 mart. 1978, *RRD* 70 (1978), 126, n. 11.

Inoltre questi documenti generalmente non sono diretti da interessi, cioè sono oggettivi. Ciò significa che, se un perito non indica dei documenti e delle deposizioni di psichiatri⁽¹⁰²⁾ contemporanei alle nozze che appoggiano⁽¹⁰³⁾ la sua convinzione circa la presenza di un grave disturbo, il difensore del vincolo può già mettere in dubbio la base dei fatti sui quali si fonda la perizia o la sentenza dei giudici del grado inferiore. Se questi documenti e deposizioni non sostengono la gravità allora questo fatto costituisce un forte argomento per il difensore del vincolo. Una perizia che pretende diagnosticare, contro o senza prendere in considerazione gli argomenti del difensore del vincolo, un disturbo chiaramente negato dalle deposizioni degli psichiatri curanti e dai documenti non può offrire delle conclusioni convincenti. Spetta al difensore del vincolo evidenziare questo contrasto.

1.6. *La scoperta e la reiezione di mere opinioni e di conclusioni non logiche.*

Ogni tanto si presentano dei motivi di sospetto per una perizia fondata soprattutto su opinioni espresse con un linguaggio pseudo-scientifico a favore della parte attrice senza preoccuparsi della verità. I fatti vengono presunti, il materiale probatorio a disposizione ampliato, omettendo ciò che potrebbe eventualmente compromettere la certezza della conclusione e esponendo gli argomenti senza nesso logico⁽¹⁰⁴⁾.

Il difensore del vincolo deve analizzare la corrispondenza dell'argomentazione dei periti e di eventuali sentenze di nullità delle istanze inferiori alle regole logiche elementari. L'argomentazione deve sempre corrispondere alle regole fondamentali della logica⁽¹⁰⁵⁾ che valgono per tutte le scienze, incluse la psichiatria e il diritto. I

⁽¹⁰²⁾ Cf. c. ROGERS, *Romana*, 5 mar. 1974, *RRD* 66 (1974), 173, n. 4.

⁽¹⁰³⁾ Cf. c. RAAD, *Albien.*, 15 iun. 1974, *RRD* 66 (1974), 437, n. 11.

⁽¹⁰⁴⁾ Sono da criticare i periti che, «quadam nebulositate pseudo-scientifica procedentes nulloque modo de veritate factorum solliciti, ad conclusiones properant iuxta placita partium vel patronorum, nulla dictorum reddita ratione, facta potius praesumentes quam probantes, quaedam exaggerando, alia obliviscendo, omnia nulla connexione logica aut aequa proportionem sociando» (c. Giannechini, *Brucklynien.*, 13 apr. 1984, *RRD* 76 1984, 249).

⁽¹⁰⁵⁾ Cf. c. ROGERS, *Meliten.*, 13 iul. 1964, *RRD* 56 (1964), 613, n. 7; c. Mattioli, *Chicagien.*, 20 dec. 1965, *RRD* 57 (1965), 691, n. 2.

giudici che scrivono senza riflessione logica sia la parte «in iure», citando semplicemente il canone, sia la parte «in facto», ripetendo senza nesso logico alcune deposizioni delle parti, dei testi e degli psichiatri che esprimono un'opinione a favore della nullità, sono da rimproverare da parte del difensore del vincolo dell'istanza superiore. Sono da evidenziare dal difensore del vincolo anche le contraddizioni all'interno delle perizie o delle sentenze dei gradi inferiori stessi, cioè le affermazioni incompatibili tra di loro.

Non sono minimamente sufficienti delle impressioni soggettive non confermate da sicuri elementi psicopatologici di fatto. Se mancano i segni clinici e se non emersero dei problemi maggiori nel periodo del corteggiamento sarà difficile per il perito diagnosticare un grave disturbo psichico. Succede inoltre che si costata una discrepanza di entità e di significato clinico tra alcuni argomenti portati e le conclusioni troppo drastiche che appaiano forzate nel contesto clinico. Sarebbe però conveniente chiedere, per non entrare troppo nel campo scientifico proprio degli esperti⁽¹⁰⁶⁾, l'intervento di un «super perito» che può misurare se l'entità delle patologie comportamentali emergenti dagli atti giustifica realmente la diagnosi.

Il «peritior» aiuta anche a chiarire se i «test» psicologici⁽¹⁰⁷⁾ eventualmente applicati dal perito furono bene interpretati considerando anche i presupposti, i limiti⁽¹⁰⁸⁾ e le tendenze del metodo applicato⁽¹⁰⁹⁾. Ci sono dei «test» che, se vengono interpretati al di

⁽¹⁰⁶⁾ Va ricordato la dottrina del Concilio circa l'autonomia delle scienze: «...humanarum artium et disciplinarum culturae... in suo quaeque ambito propriis utantur principiis et propria methodo, quare iustam hanc libertatem agnoscens, cultus humani et praesertim scientiarum legitimam autonomiam affirmat» (Concilium Oecumenicum Vaticanum II: Paulus papa VI una cum Concilii Patribus, Const. past. «Gaudium et spes», 7 dec. 1965, Romae, apud S. Petrum, de Ecclesia in mundo huius temporis, AAS 58 (1966), 1080, n. 59; N. SCHÖCH, *Die Würdigung der Humanwissenschaften durch die Pastoralconstitution «Gaudium et Spes» und deren Auswirkung auf die Einbeziehung der Experten in den kirchlichen Eheprozess*, in *Antonianum* 70 (1995), 661-666).

⁽¹⁰⁷⁾ Una spiegazione sintetica dei «test» più frequenti si trova in: M.E. ANTÓN VEIRA, *La exploración psicopatológica. Explicación de las diversas técnicas*, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (IX), 63-80.

⁽¹⁰⁸⁾ La mancata ammissione dei presupposti nonché dei limiti costituisce uno dei difetti più frequenti delle perizie: cf. L.A. McCANDLISH, *The knotty problem of psychologist in ecclesiastical courts*, in *Studia canonica* 16 (1982), 348.

⁽¹⁰⁹⁾ Cf. L. DEL AMO, *Valoración jurídica del peritaje psiquiátrico sobre neurosis, psicopatías y trastornos de la sexualidad*, in *Ius canonicum* 22 (1982), 663.

fuori del contesto del comportamento generale della persona, tendono a sopravvalutare i sintomi di infermità. I singoli «test» applicati non possono da soli costituire prova piena⁽¹¹⁰⁾ per l'esistenza di un disturbo in un certo momento. Frequentemente i manuali stessi che spiegano i «test» offrono già degli spunti per ridimensionare il valore del risultato.

1.7. *L'indicazione del metodo come presupposto di serietà scientifica.*

Sono da evidenziare le dottrine non comunemente condivise tra gli scienziati e i risultati che sono in contrasto con i principi filosofici⁽¹¹¹⁾ ed etici insegnati dalla Chiesa⁽¹¹²⁾.

Alla serietà dell'argomentazione scientifica appartiene l'indicazione non solo delle fonti utilizzate per raggiungere la certezza morale, ma anche del metodo applicato⁽¹¹³⁾. Perciò non è sufficiente, ad esempio, indicare solo il risultato, cioè la diagnosi e il numero di pagina del manuale dal quale si desumono i sintomi⁽¹¹⁴⁾. Fondamentale è indicare chi e quando è stato visitato personalmente, quale interrogatorio è stato fatto, quali analisi del sangue, radiografie ecc. eseguite, che «test» psicologico o psichiatrico è stato applicato, che materiale probatorio era a disposizione, che dottrina psicopatologica è stata seguita⁽¹¹⁵⁾, quale sintomo riscontrato in modo da rendere fattibile, ad un eventuale «peritior» la verifica dell'analisi eseguita.

⁽¹¹⁰⁾ Cf. E. COLAGIOVANNI, *Rilevanza giuridica dei test psicodiagnostici nelle cause di nullità di matrimonio*, in *Monitor Ecclesiasticus* 116 (1991), 510.

⁽¹¹¹⁾ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 140-147.

⁽¹¹²⁾ Cf. c. Rogers, Meliten., 13 iul. 1964, RRD 56 (1964), 613, n. 7.

⁽¹¹³⁾ «Periti iuxta propriam disciplinam, propositum casum attente examinare debent ac in sua relatione indicare qua via et ratione processerint in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur» (c. Huot, Januen., 3 apr. 1986, RRD 78, 1986, 216-217, n. 9); cf. L. DEL AMO, *Valoración jurídica del peritaje psiquiátrico sobre neurosis, psicopatías y trastornos de la sexualidad*, in *Ius canonicum* 22 (1982), 664-666; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 338.

⁽¹¹⁴⁾ Cf. ad esempio: 301.81. Si tratta del «Narcissistic Personality Disorder» i cui criteri diagnostici sono elencati in: AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Ed. (Washington D.C. 1994), 661.

⁽¹¹⁵⁾ Per i principali sistemi: a) in campo psichiatrico: B. CALLIERI, *Psichiatria*, in *Enciclopedia del novecento*, 9 voll. (a cura dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, Roma 1975-1990), vol. 5, 748-777. A. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, *Escuelas*,

1.8. *La necessaria cautela nell'accettazione dei criteri per il divorzio civile.*

L'esperienza ci insegna che i periti, ogni tanto, utilizzano in foro canonico dei criteri presi dalla prassi presso i tribunali civili nei casi di divorzio, come ad esempio l'incompatibilità di carattere, le difficoltà della convivenza ecc. ⁽¹¹⁶⁾. Questo vale specialmente per i casi in cui i giudici dichiarano nulli dei matrimoni dopo molti anni di convivenza soltanto in base ad una infelicità frequentemente sorta poco prima della separazione. Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ⁽¹¹⁷⁾ ammonisce di evitare delle sentenze di nullità del matrimonio che assomiglino alle sentenze civili di divorzio ⁽¹¹⁸⁾.

Prevenire futuri scandali a causa di queste incongruenze è supremo servizio di carità, come osserva lo stesso Pontefice Giovanni Paolo II: « È ministero di carità verso la comunità ecclesiale, che viene preservata dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti » ⁽¹¹⁹⁾.

corrientes y tendencias en la psicología y psicopatología actual, in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (IX), 15-62.

⁽¹¹⁶⁾ Cf. c. Raad, Marianopol., 14 apr. 1975, RRD 67 (1975), 261, n. 22.

⁽¹¹⁷⁾ SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Litterae*, 30 dec. 1971, ex Aed. T., ad Card. J.B. Alfrink Praesidem Conferentiae Episcopalis Neerlandiae missae, *Periodica* 62 (1973), 585; che la lettera frequentemente citata non ha conseguito l'effetto desiderato, si deduce da un articolo recentemente pubblicato dal vicario giudiziale di Utrecht: «...dans quelle mesure l'impuissance psychique à continuer d'être conjoint dans l'Alliance pourrait-elle justifier que des personnes soient mises en état de récupérer leur liberté?... Pour terminer j'exprime ce désir et de tout coeur: qu'un jour le processus matrimonialis cesse d'exister et qu'il fasse place à une procédure vraiment pastorale, pleine de miséricorde et de compréhension en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu observer leur alliance - malgré tous leurs efforts - avec leur bien-aimé(e) » (O.F. REEGEN, *La jurisprudence hollandaise*, in *Revue de droit canonique* 40, 1990, 175; 178).

⁽¹¹⁸⁾ Cf. c. Masala, Mutinen., 20 apr. 1982, RRD 74 (1982), 172, n. 10; R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 332.

⁽¹¹⁹⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Viva gioia*, 5 feb. 1987, Romae, ad Rotae Romanae auditores coram admissos, AAS 79 (1987), 1458; per quanto riguarda i commenti a questa allocuzione frequentemente citata in moltissime sentenze cf.: A. ARZA, *Discurso del Papa alla Rota Romana* (5 feb. 1987), in *Estudios de Deusto* 35 (1987), 133-151; F. LOZA, *Ministerio de verdad y de caridad. Comentario de un juez eclesiástico al discurso del Papa a la S.R. Rota*, 5 feb. 1987, in *Ius canonicum* 27 (1987), 609-617; A. POLAINO

Con la massima cautela va recepita una perizia non elaborata per rispondere alle domande del tribunale canonico e, in specie del difensore del vincolo, ma offerta dalle parti perché già utilizzata durante il processo civile di separazione o divorzio. Non è indifferente se una perizia è stata elaborata per consigliare ai giudici in sede civile il coniuge al quale affidare i figli o stabilire la divisione dei beni comuni o la colpa del fallimento. Lo scopo influisce profondamente sulla scelta degli avvenimenti del matrimonio vissuto presi in considerazione.

2. *Il difensore del vincolo e lo svolgimento del matrimonio fino al fallimento.*

2.1. *Le circostanze delle nozze.*

Gli elementi esterni, come per esempio la giovane età, non devono condurre ad una constatazione automatica della nullità. Anche un matrimonio contratto tra un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 14 anni⁽¹²⁰⁾ si presume valido perché già a partire da questa età scatta il «favor matrimonii». Ogni immaturità che rende nullo il consenso va provata nel caso concreto⁽¹²¹⁾. Le persone giovani o semplici con limitate capacità intellettuali possono intuire di per sé tutto ciò che si richiede per un valido consenso. Non si presuppone una piena conoscenza di tutte le singole obbligazioni sociali, morali e giuridiche assunte al momento delle nozze⁽¹²²⁾.

LLORENTE, *Comentarios de un psiquiatra al discurso del Papa al Tribunal de la Rota Romana* (5 feb. 1987), in *Ius canonicum* 27 (1987), 599-607; M. ZUROWSKI, *Riflessioni sul discorso tenuto da Giovanni Paolo II alla Rota Romana il 5-2-1987*, in *Las relaciones entre la Iglesia y el estado. Estudios en memoria del profesor Pedro Lombardía* (a cura di A. de la Hera - E. Melano - A. Alvarez de Morales, Madrid, 1989), 703-710; J.T. MARTÍN DE AGAR, *Magisterio de Juan Pablo II sobre incapacidad consensual*, in *Incapacidad para las obligaciones matrimoniales* (dir. por J.A. Fuentes, Pamplona 1991), 85-118; D.D. PRICE, *Law at the service of truth and Justice: An analysis of Pope John Paul II's Rotal Allocutions*, in *The Jurist* 53 (1993), 155-185; J. SERRANO RUIZ, *Antropologías actuales y visión cristiana del matrimonio. Un comentario al discurso de Juan Pablo II a la Rota Romana en 5 de febrero de 1987*, 295-306.

⁽¹²⁰⁾ Cf. can. 1083, § 1.

⁽¹²¹⁾ Cf. c. Felici, Quebecen., 3 dec. 1957, RRD 49 (1957), 789, n. 3.

⁽¹²²⁾ Cf. c. Doran, Sancti Deodati, 23 feb. 1989, RRD 81 (1989), 144, n. 5.

È inammissibile una sentenza di nullità in base alla sola imprudenza della decisione di sposarsi. Per non aver raggiunto neanche dopo l'età minima prescritta dalla legge la maturità necessaria, bisogna provare un disturbo che colpisce sostanzialmente le facoltà intellettuali e psichiche del nubente. Altrimenti si rischia di fondare la sentenza su argomenti futili che mettono in dubbio la serietà del lavoro dei tribunali canonici.

2.2. *L'esperienza come elemento accidentale del consenso.*

La necessaria distinzione, frequentemente dimenticata, tra la capacità di stimare un valore e l'esperienza di un valore è invece da ricordare. Non si può pretendere, per la validità del consenso matrimoniale, che ambedue i coniugi abbiano già una lunga esperienza⁽¹²³⁾ nel campo delle relazioni interpersonali con appartenenti al sesso diverso e forse persino nel campo delle relazioni intime. Non bisogna sperimentare necessariamente tre o quattro fidanzamenti precedenti. Non è segno di immaturità sposare la prima fidanzata.

È concepibile che una persona senza esperienza prenda una decisione imprudente. Una decisione imprudente però non rende di per sé nullo il consenso matrimoniale. È ovvio che una persona dopo aver sperimentato il fallimento del matrimonio frequentemente ritiene imprudente la decisione presa.

2.3. *La retta distinzione tra difficoltà e impossibilità.*

La gravità del disturbo rimane fondamentale e la sua mancanza o incertezza offre un elemento molto importante per il difensore del vincolo. Si pongono dei limiti alla gradualità della gravità del disturbo dal punto di vista giuridico, sebbene innumerevoli gradi sono concepibili nel campo delle scienze psichiatriche. Una persona non può essere più o meno incapace e, conseguentemente, non è più o meno impossibile per essa adempiere gli oneri del matrimonio. La gravità o esiste in modo tale da rendere la persona veramente incapace a scambiare un valido consenso matrimoniale o non è tale da impedire l'assunzione degli oneri⁽¹²⁴⁾.

⁽¹²³⁾ Cf. c. Stankiewicz, Singaporen., 17 dec. 1987, RRD 89 (1987), 745, n. 9.

⁽¹²⁴⁾ Cf. «Gravitas tamen refertur ad causam psychicam non autem ad incapacitatem quae in ordine iuridico vel adest plena quia contrahens se habet in impossibilitate (extra suas vires est) assumendi obligationes matrimonii essentielles vel non adest, id est

Per ogni singolo caso si deve provare che il disturbo diagnosticato provoca non soltanto una gravissima difficoltà ma una reale impossibilità. Se il difensore del vincolo scopre l'incertezza della reale impossibilità, come dovrebbe succedere nella maggioranza dei casi, egli possiede un ulteriore argomento per sostenere il «favor matrimonii»: «Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio»⁽¹²⁵⁾.

La capacità alla discrezione di giudizio può diminuire se rimangono alcuni tratti immaturi anche in età adulta che però da soli non rendono nullo il consenso matrimoniale⁽¹²⁶⁾. Non basta qualsiasi difetto di discrezione⁽¹²⁷⁾, basato sull'enumerazione di alcuni difetti⁽¹²⁸⁾...ma è richiesto un grave difetto, e questo va considerato in rapporto ai diritti-doveri essenziali del matrimonio...»⁽¹²⁹⁾. È inammissibile pretendere una somma libertà interna e considerare delle circostanze come problemi economici, convenienze, consigli dai parenti o una gravidanza improvvisa già in sé come impedimenti per la libertà di scelta. «Altra dunque è la libertà di determinare la propria scelta, ed altra è la facilità di scelta che proviene dall'assen-

easdem assumere valet, cum diversi gradus non adsint» (c. Palestro, Rhedonen., 5 iun. 1990, RRD 82, 1990, 480, n. 6).

⁽¹²⁵⁾ IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Viva gioia*, 5 feb. 1987, Romae, ad Rotae romanae auditores coram admissos, AAS 79 (1987), 1457.

⁽¹²⁶⁾ «Tractus characteriales instabilitatis vel caparibietatis, nimis dependentiae vel auctoritarismi dominatorii, exaggeratus suiipsius cultus (narcissismus), superficialitas, potius tribui possunt diversae indolis quae alia in aliis est quaeque raro potest dici perfecta» (c. Colagiovanni, S. Clodoaldi, 27 iunii 1986, RRD 78 (1986), 414, n. 6).

⁽¹²⁷⁾ «Ad declarationem invaliditatis matrimonii fulciendam haud sufficere valet recitatio decantata leviorum indolis noxarum vel/et difficultatum exiguarum quae omnes fere homines patiuntur in cursu coniugalis vitae communis comminus quotidiano, vel merorum ingenii dissidiorum vel simplicium opinionis diversitatum consuetarum vel parvae immaturitatis transeuntis in hac vel illa indolis proprietate; sed requiritur quaedam indolis perturbatio vel deordinatio eaque vere gravis ordinis psychici quae porro tribui potest uni vel pluribus causis noscitur. Et illa perturbatio seu deordinatio talis esse debet gravitatis ut illa communio vitae vel communitas totius vitae et amoris vel vita coniugalis - ... reddatur non tantum difficilis ductu, sed potius undequaque impossibilis victu» (c. Doran, 21 mar. 1991, RRD 83, 1991, 195, n. 7).

⁽¹²⁸⁾ Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 344.

⁽¹²⁹⁾ M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico*, 10.

za di ostacoli o pressioni o in genere di influssi interni ed esterni»⁽¹³⁰⁾.

2.4. *La relazione interpersonale minima.*

Partendo dai nuovi contributi delle scienze umane si chiarisce il significato delle relazioni interpersonali⁽¹³¹⁾. Non si deve però corre il rischio di confondere il grado minimo⁽¹³²⁾ di comunicazione interpersonale richiesto per la validità dello scambio del consenso con la comunicazione massima⁽¹³³⁾ possibile da parte di coniugi maturi che già si conoscono fino in fondo. Si può difficilmente misurare il grado e il livello della relazione interpersonale e, frequentemente, gli psicologi esigono una profondità nella comunicazione tra i coniugi che caratterizza piuttosto il matrimonio ideale. Se un coniuge non contribuisce sufficientemente allo scambio tra le persone questo può ridurre l'armonia senza togliere però la capacità consensuale come si verifica specialmente se i coniugi, per cause contingenti, non sono riusciti a realizzare il grado di relazione interpersonale auspicato al-

⁽¹³⁰⁾ M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico*, 15.

⁽¹³¹⁾ La base imprescindibile per le nuove scoperte veniva offerta soprattutto dalle dottrine filosofiche di M. Heidegger, L. Binswanger, E. Husserl, K. Jaspers, M. Scheler poi elaborate dal punto di vista psichiatrico da Nathanson, Schultz, Callieri, M. S. Mahler, O. Kernberg e altri: cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatria forense canónica*, 193-198; V. FAGONE, *Il fondamento ontologico della comunicazione nell'analisi esistenziale di M. Heidegger*, in *La Civiltà Cattolica*, 116 (1965), vol. III, 414; G. DE VINCEN- TIS-B. CALLIERI-A. CASTELLANI, *Sul rapporto di causalità. Considerazioni generali sulle metodologie psichiatriche*, in *Trattato di psicopatologia. Psichiatria forense* (Roma 1972), vol. I; G. VERSALDI, *Via et ratio introducendi integram christianam sexualitatis humanae in categorias canonicas. Gressus a "ius in corpus" (can. 1081, § 2, Codicis 1917) ad "sese mutuo tradunt et accipiunt" (can. 1057, § 2, novi Codicis)*, in *Periodica*, 75 (1986), 421-441.

⁽¹³²⁾ Cf. L. GUTIÉRREZ MARTÍN, *La incapacidad para contraer matrimonio. Comentarios al c. 1095 del Código de Derecho Canónico para uso de los profesionales del foro* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 88, Salamanca 1987), 95.

⁽¹³³⁾ Se non si distingue tra la comunicazione interpersonale minima e quella massima della persona matura, sorgono delle confusioni gravissime, «...quibus ministerium iustitiae ecclesialis in causis matrimonialibus haud tam raro turbatur, confusionem scilicet inter veram incapacitatem nectendi relationem interpersonalem et meram difficultatem in eadem relatione prospere progrediendi, et quod consequitur, confusiones inter matrimonia invalida ob incapacitatem instaurandi minima relationem interpersonalem coniugalem et matrimonia infausta ex incapacitate contrahentis habendi relationem interpersonalem maturam, integram ac plenam» (c. Stankiewicz, Barranquillen., 22 maii 1986, RRD 78 (1986), 336, n. 5).

l'inizio della loro relazione o se continuano a vivere piuttosto da persone singole senza aprirsi in modo tale da creare la felicità nella comparte⁽¹³⁴⁾. Dunque non si può chiedere la donazione totale della persona in tutti i campi della vita per la validità del consenso⁽¹³⁵⁾.

In nessun modo si possono pretendere delle doti personali⁽¹³⁶⁾ che facciano prevedere un felice esito della vita coniugale⁽¹³⁷⁾. Non si può avere diritto alla profondità della relazione. Un ideale non può diventare oggetto di un diritto esigibile.

2.5. *La violazione deliberata degli obblighi essenziali.*

Il difensore del vincolo deve prendere in considerazione anche le deficienze di ordine morale che non costituiscono in nessun modo la prova per l'incapacità consensuale⁽¹³⁸⁾. Può essere sufficientemente provata la malizia di uno dei coniugi senza mettere minimamente in dubbio la validità del consenso, a meno che si riesca a provare allo stesso tempo che questo comportamento dipende da un grave distur-

⁽¹³⁴⁾ La relazione interpersonale, che fa parte essenziale del patto matrimoniale, non va misurata secondo il grado della relazione di fatto ma secondo la capacità di assumere la relazione interpersonale come obbligo inerente al matrimonio indipendentemente dalla volontà del soggetto: «Il suo (del nubente) insostituibile "sì" non a caso è detto ratificante. Fa suo ciò che gli è pro-posto; il soggetto fa il matrimonio. Il soggetto fa il matrimonio che fa il soggetto, ne modifica i connotati personali» (G. ZANNONI, *Matrimonio e antropologia nella giurisprudenza rotale. Presupposti e orizzonti dell'approccio personalista*, Roma 1995, 207).

⁽¹³⁵⁾ Egan osserva: «...what the judge is in fact asking is how fulfilling, how "completing", how integrating, how enriching, how intimate, how profound, how happy, in a word, how successful a conjugal relationship Titius or Titia... were capable of achieving when they married, questions... in our estimate quite pointless» (E. EGAN, *The nullity of marriage for reason of incapacity to fulfill the essential obligations of marriage*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 40, 1984, 25).

⁽¹³⁶⁾ Lo stesso Romano Pontefice ammonisce: «Un'altra possibile e non infrequente fonte di fraintendimenti nella valutazione delle manifestazioni psicopatologiche è costituita non dall'eccessivo aggravamento della patologia ma, al contrario, dalla indebita sopravvalutazione del concetto di capacità matrimoniale» (Ioannes Paulus....1988 73).

⁽¹³⁷⁾ Riguardo a questo presupposto avverte perspicacemente Davino: «...non solum non postulari in ullo iure divino, nedum etiam requiratur in ullo iure humano, sive religiosum sit sive civile» (cf. c. DAVINO, *Denverien.*, 24 iunii 1987, *RRD* 79, 1987, 401, n. 4).

⁽¹³⁸⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Le sono vivamente*, 25 ian. 1988, *AAS* 80 (1988), 1181, n. 5.

bo psichico che impedisce la libertà interna di fare diversamente⁽¹³⁹⁾.

Ripetute infedeltà di una delle parti sono in genere violazioni degli oneri assunti commessi responsabilmente, consapevolmente e deliberatamente. Esse costituiscono frequentemente le cause principali per il fallimento del matrimonio⁽¹⁴⁰⁾. Ogni tanto si incontrano anche degli pseudopsicopatici che non sono disturbati in modo costitutivo ma sono piuttosto soggetti a vizi ai quali le parti ormai si sono talmente abituati da non poter agire diversamente⁽¹⁴¹⁾.

Anche colpe gravissime, negligenze, errori e cattiverie, sebbene possano ridurre la qualità della convivenza, per questo non mettono minimamente in dubbio la validità dello stesso consenso, come avviene pure con le disgrazie postnuziali⁽¹⁴²⁾.

2.6. *La considerazione del tempo dell'inizio del disturbo e del suo percorso.*

Un fatto di centrale importanza, frequentemente troppo trascurata sia da parte dei periti che da parte dei giudici, è il tempo in cui è sorta o si è aggravata l'infermità psichica. Anche se la malattia scoppiata dopo le nozze, diventasse tanto grave da rendere impossibile la convivenza in modo da dover ricorrere alla separazione, non si può emanare una sentenza di invalidità. L'impossibilità dev'essere presente al momento delle nozze⁽¹⁴³⁾. Il compito di definire il momento iniziale di un disturbo pone notevoli difficoltà al perito, soprattutto se sono passati molti anni tra la celebrazione delle nozze e il processo di nullità. I periti devono informare il giudice circa la natura, la du-

⁽¹³⁹⁾ Cf. c. BOCCAFOLA, *Brucklynien.*, 25 iunii 1990, RRD 82 (1990), 561, n. 8.

⁽¹⁴⁰⁾ «...perpendi potest, utrum res peractae a coniugibus post matrimonium demonstrent vitia gravia psychologica antenuptialia, quibus iidem prohibeantur onera coniugalia adimplere an potius meras violationes onerum susceptorum, responsaliter, seu scienter et volenter, positas» (c. DI FELICE, *Odgensburgen.*, 12 ian. 1974, RRD 66, 3).

⁽¹⁴¹⁾ «Effrenata libertas, prava exempla, conspicuae divitiae earumque plena disponibilitas, immoderatus usus alcoholicarum potationum, pravi habitus, personalitati molestiam afferre quidem possunt, sed modo haud gravi et inemendabili, quin rationalem ac sufficientem autodeterminationem voluntatis praepediat ad validum coniugium ineundum» (c. BRUNO, *Calien.*, 17 nov. 1978, RRD 70, 1978, 485, n. 6).

⁽¹⁴²⁾ Cf. c. GIANNECCHINI, *Ludovicopolitana*, 26 iun. 1984, RRD 76, 1984, 391-392, n. 3.

⁽¹⁴³⁾ Cf. c. BRUNO, *Novae Aureliae*, 23 feb. 1990, RRD 82 (1990), 142, n. 6.

rata e la gravità del disturbo psichico secondo la dottrina scientifica⁽¹⁴⁴⁾.

Il difensore del vincolo deve mettere in rilievo l'eventuale felicità del tempo iniziale del matrimonio. Se la convivenza coniugale è riuscito bene nei primi anni, egli deve proporre possibili cause postnuziali per le difficoltà sorte durante il matrimonio⁽¹⁴⁵⁾ che intaccano l'integrità del consenso matrimoniale. Un'incapacità che non era presente al momento delle nozze o non era ancora grave, non impedisce la libertà interna necessaria.

Una lieve tendenza per es. all'alcolismo o qualche altra mania che solo dopo alcuni anni di convivenza comincia a porre dei problemi seri per l'armonia in famiglia e conduce infine al fallimento, non prova una reale impossibilità ad assumere gli oneri matrimoniali al tempo delle nozze. Il matrimonio perciò è da considerare valido.

Se durante la convivenza matrimoniale si possono distinguere chiaramente due fasi e cioè una prima parte armoniosa e felice e poi una seconda infelice, si induce una forte «*praesumptio hominis*» a favore della validità che dev'essere ribadita dal difensore del vincolo perché ostacola la certezza morale⁽¹⁴⁶⁾.

Il difensore del vincolo, con grande circospezione, deve confrontarsi con i tentativi da parte di periti o delle parti di tirare le perturbazioni postmatrimoniali indietro negli anni, cioè di trasferire i sintomi provati solo durante il tempo postnuziale al tempo prima delle nozze⁽¹⁴⁷⁾. Ciò vale specialmente se la parte convenuta e i suoi testimoni negano la presenza di sintomi anormali al tempo delle nozze⁽¹⁴⁸⁾.

Non è da considerarsi sufficiente neanche che certi sintomi nevrotici o psicopatici fossero presenti al momento delle nozze⁽¹⁴⁹⁾ o possano aver influito in qualche modo, sul consenso matrimoniale. Se il difensore del vincolo dovesse ammettere la presenza di questi disturbi a causa della chiarezza delle prove, egli potrebbe ancora far valere il dubbio circa la loro gravità⁽¹⁵⁰⁾.

⁽¹⁴⁴⁾ Cf. c. BRUNO, *Parisien.*, 17 aug. 1983, *RRD* 75 (1983), 362, n. 7.

⁽¹⁴⁵⁾ Cf. R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *La función del defensor del vínculo*, 443.

⁽¹⁴⁶⁾ Cf. c. EGAN, *Meliten.*, 1 mar. 1984, *RRD* 76 (1984), 157, n. 4.

⁽¹⁴⁷⁾ Cf. c. BRUNO, *Novae Aureliae*, 23 feb. 1990, *RRD* 82 (1990), 142, n. 7.

⁽¹⁴⁸⁾ Cf. c. COLAGIOVANNI, *Ludovicopolitana*, 2 febr. 1988, *RRD* 80 (1988), 47-48, n. 5.

⁽¹⁴⁹⁾ Cf. c. GIANNECCHINI, *Mexicana*, 20 ian. 1984, *RRD* 76 (1984), 27, n. 2.

⁽¹⁵⁰⁾ E la sentenza continua: «*Singulis in casibus vero comprobare oportet mor-*

Anche se, a differenza dall'impotenza, non si richieda l'insanabilità perpetua dell'infermità⁽¹⁵¹⁾ che causa l'incapacità, non è concepibile che un disturbo velocemente e facilmente guaribile sia dotato della necessaria gravità. Se i coniugi trascurano i mezzi per la guarigione che stanno a loro disposizione, si tratta piuttosto di un comportamento irresponsabile che non intacca il consenso emanato.

2.7. *La durata del matrimonio come argomento per la validità.*

Merita un'attenzione particolare, da parte del difensore del vincolo, la durata della convivenza coniugale. Se è stata protratta per molti anni spetta, tra l'altro, a lui evitare lo scandalo che potrebbe suscitare una tale decisione⁽¹⁵²⁾. Lo scandalo è molto probabile se il matrimonio all'inizio appariva felice agli occhi di terzi e se nessuno notò particolari difficoltà o anomalie e se, in più, sono note le infedeltà e il comportamento immorale da parte di uno dei coniugi che hanno causato il fallimento⁽¹⁵³⁾.

La parte attrice appare quantomeno poco credibile se afferma che tutti gli anni di matrimonio sono stati infernali e insopportabili e se la parte convenuta viene accusata, senza prove, di tanti sbagli ed errori commessi dopo le nozze e di avere avuto tanti vizi di carattere. Il difensore del vincolo può argomentare, in questo caso, che si

bum gravem ac praematrimoniale fuisse et impulsus ita voluntatem subiecti determinasse ut illis resistere idem non valuerit. Numquam licet ex mero coniugii naufragio, vel ex distorta personalitate post nuptias orta, quae nullam rationem cum ingenitis causis habeat, matrimonium nullum declarare» (c. Bruno, Parisien.-Versalien., 15 dec. 1989, RRD 81, 1989, 765, n. 4).

⁽¹⁵¹⁾ Una dettagliata esposizione della discussione circa la durata dell'incapacità psichica si trova in: P. PAVANELLO, *Il requisito della perpetuità nell'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)* (Analecta Gregoriana. Cura Pontificae Universitatis Gregoriana edita, vol. 266. Series Facultatis Iuris Canonici: sectio B, n. 52).

⁽¹⁵²⁾ Cf. J.M. LAHIDALGA AGUIRRE, *Ante el "escandalo" de las anulaciones matrimoniales, hoy: qué podemos y debemos hacer los curas?*, in *Surge* 50 (1992), 445.

⁽¹⁵³⁾ «Pronum est quod si testes nihil unquam abnorme adnotarunt in istis duobus momentis, praevio et immediate subsequenti, si testantur vitam communem normaliter, intra utique limites diversitatis personalis adductae ab educatione, ab indole, a cultura etc. per annos productam fuisse, et naufragium, etiam cum violatione obligationum essentialium matrimonii, evenisse pluribus annis post matrimonium, ipsi periti ardue possent, potissimum post plures annos a celebratione matrimonii, iudicium certum promere (c. Colagiovanni, Arundellien. - Brighten., 18 iul 1989, RRD 81, 1989, 528-529, n. 11).

condivide difficilmente il fatto che un coniuge permanesse senza separazione in una convivenza coniugale insopportabile già dall'inizio. Questa presunzione viene confermata se la parte attrice stessa avesse provocato il fallimento per es. con una relazione extraconiugale. La presunzione del diritto, il «favor matrimonii», viene confermato dalla presunzione dell'uomo contro la gravità del disturbo al momento delle nozze⁽¹⁵⁴⁾.

In base a queste riflessioni si stabilisce la regola che, più lunga è la convivenza, più convincenti devono essere le prove per rendere credibile la nullità del consenso al momento delle nozze⁽¹⁵⁵⁾.

Anche se la parte convenuta, o la parte attrice stessa, ammettesse di aver sofferto di un grave disturbo al momento delle nozze questa confessione che gode di un certo valore per gli altri vizi del consenso vale poco nelle cause di incapacità, perché il malato di mente o il disturbato di psiche non possono essere ritenuti in grado di diagnosticare il proprio disturbo. Costituisce una «petitio principii» chiedere la capacità di diagnosticare la propria incapacità.

2.8. *La considerazione delle cause del fallimento.*

Una considerazione particolarmente attenta, meritano i motivi che hanno portato al fallimento del matrimonio, perché mettono una certa luce sugli effetti di un preteso disturbo psichico. Frequenti sono le difficoltà economiche e le discordie legate a questa materia come causa di fallimento di un matrimonio. Si aggiungono interventi continui da parte di terzi, specialmente familiari, contro la volontà dell'altro coniuge. Questi terzi provocano a volte direttamente il fallimento e consigliano la separazione e il divorzio. Ci sono anche delle associazioni che assorbono uno dei coniugi per tutto il tempo libero

⁽¹⁵⁴⁾ «Obliviscendum enim non est quod vita coniugalis per multos annos protracta et numerosa prole recreata, fortem praesumptionem adversus gravitatem morbi constituit, praesertim si separatio definitiva principaliter infidelitati comparti tribuenda sit» (c. Bruno, Novae Aureliae, 23 feb. 1990, RRD 82, 1990, 142, n. 7).

⁽¹⁵⁵⁾ «Quasi inane ex evidentia diceretur addere monitum de necessaria firmiore probatione, quo longius tempus fuit quo coniugum cohabitatio de facto protracta est. Nam incapacitas intelligitur intolerabile onus tum in eo qui illud ponit tum in eo qui sustinere debet, ne ulterius incedat quis obrutus pondere dierum; ideo ex communibus contingentibus praesumptio licite stat in favorem validitatis progredientis, dum iter de facto peractum sit» (c. Serrano, Lafayetten. in Indiana, 26 maii 1988, 362, n. 8).

in modo da ridurre al minimo il loro stare insieme, specialmente la sera, oltre a creare dei sospetti circa la fedeltà.

Inoltre, va ricordata la distinzione tra l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio e il non adempimento di fatto⁽¹⁵⁶⁾ dei medesimi non giustificato dall'incapacità⁽¹⁵⁷⁾. Se non si distingue bene tra le due fattispecie, si rischia di emanare sentenze di divorzio in foro canonico perché il non-adempimento di fatto costituisce il motivo principale del divorzio in sede civile. Non di rado vengono addotte queste argomentazioni civili anche in foro canonico. Per evitare tali errori spetta al difensore del vincolo scendere in campo con l'esposizione di una netta distinzione⁽¹⁵⁸⁾.

Le semplici diversità di carattere, di educazione, di stile di vita, le lievi psicopatologie e la fragilità della volontà non impediscono la vicendevole maturazione ed integrazione psicosessuale dei coniugi nonché la compensazione delle tensioni di vita inevitabili⁽¹⁵⁹⁾. Lo stesso Romano Pontefice perciò, ammonisce di non considerare il fallimento dell'unione coniugale da solo come prova dell'incapacità perché i coniugi « possono aver trascurato o usato male i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione... sia per blocchi di natura inconscia sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana sia infine per deficienze di ordine morale »⁽¹⁶⁰⁾.

Non si deve tradurre in un difetto di capacità di assumere gli obblighi del matrimonio, l'amore cessato per altri motivi. Va respinta

⁽¹⁵⁶⁾ Cf. J.J. GARCÍA FAÍLDE, *Manual de Psiquiatría forense canónica*, 193.

⁽¹⁵⁷⁾ cf. M.F. POMPEDDA, *Incapacity to assume the essential obligations of marriage*, in *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation* (Acts of the III Gregorian Colloquium, 1-6 September 1986, Plymouth, USA, ed. by R. M. Sable, Rome 1987), 199-206.

⁽¹⁵⁸⁾ Per quanto riguarda il concetto di incapacità nel diritto canonico e nel diritto civile cf. M. CANONICO, *L'incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico* (Università degli studi di Perugia, pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza, Perugia 1994), specialmente pp. 35-50; L. RUANO ESPINA, *La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas psíquicas, como capítulo de nulidad* (Barcelona 1989), 267-273; G. GARCÍA CANTERO, « *Las incapacidades psíquicas en el derecho matrimonial civil español* », in *Curso de derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro* (IX), 183-199.

⁽¹⁵⁹⁾ Cf. c. COLAGIOVANNI, *Ludovicopolitana*, 2 febr. 1988, RRD 80 (1988), 48, n. 7.

⁽¹⁶⁰⁾ Cf. IOANNES PAULUS papa II, Alloc. *Viva gioia*, ad Rotae Romanae auditores coram admissos, 5 feb. 1987, Romae, AAS 79 (1987), 1457, n. 7; per la dialettica conscio - inconscio cf. L. M. Rulla, *Anthropology of the Christian Vocation*, vol. I, 79-116.

un'argomentazione che parte dal fallimento, dalle circostanze posteriori e da difetti morali e si conclude con l'esposizione di concetti psicologici poco seri⁽¹⁶¹⁾.

2.9. *Il problema della felicità del matrimonio canonico.*

La felicità della vita coniugale tanto auspicata dai coniugi costituisce solo un elemento accidentale⁽¹⁶²⁾. Pur essendo segni eminenti della fruttuosità del sacramento del matrimonio, il modo felice di condurre la convivenza coniugale, l'armonia perfetta tra le parti, la sensibilità vicendevole, la profondità dell'amore ecc., non sono necessari per la validità del consenso dal punto di vista giuridico⁽¹⁶³⁾.

Persino un matrimonio difficile⁽¹⁶⁴⁾, sofferto e ostacolato da una moltitudine di problemi si può comporre con il concetto del matrimonio valido e può diventare espressione di un profondo amore

⁽¹⁶¹⁾ «Nimirum eadem tribunalia, incertis inductionibus psychologicis plus aequo nisa, quandoque leviter traduxerunt pro defectu capacitatis assumendae obligationis coniugalis refrigeratum amorem, aliis imputandum rationibus. Modus argumentandi his in decisionibus fere semper est idem: posito naufragio matrimonialis consortii et attentis circumstantiis posterioribus (quamvis hae tribuendae sunt non quidem ingentis causis sed diversae educationis rationi et indoli, vel pravae voluntati vel demum defectui principiorum ethicorum), concluditur pro incapacitate contrahendi. Verus arbiter decisionis est saepius non iudex, qui multoties unicus constituitur, sed psychiatria vel psychologus, qui ex omnino superficiali, vel saltem manco, examine deducit incapacitatem nuptiarum contrahendarum» (c. Masala, Mutinen., 20 apr. 1982, *RRD* 74, 1982, 171, n. 10).

⁽¹⁶²⁾ «Postremo, ne sententiae pro nullitate matrimonii ex incapacitate onera coniugalia adimplendi propter morbum vel abnormitatem psychicam adeo vagae eveniant ut cuncta amplectantur connubia quae infelicem nacta sunt exitum, necesse est in ipsis aperte significari de quo tandem onere disputetur et, hoc patefacto, cur morbus vel abnormitas de qua agitur impedivisse iudicetur quominus onus illud adimpleri posset» (c. Doran, 21 mar. 1991, *RRD* 83, 1991, 198, n. 11). Utile per la giurisprudenza recente circa gli obblighi del matrimonio: F.R. AZNAR GIL, *Las "obligaciones matrimonii esenciales"* (c. 1095, 3^o) en la jurisprudencia canónica (1983-1992), in *Magister Canonistarum. Estudios con motivo de la concesión al prof. dr. d. Urbano Navarrete, S.I., del doctorado honoris causa* (Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 163, ed. F. R. Aznar Gil, Salamanca 1994) 159-197.

⁽¹⁶³⁾ «...incapacitatem non respicere elementa accidentalia vitae coniugalis, prout felicem modum ducendi communionem vitae, perfectam harmoniam inter partes, demptis ideo diversitate characterum, indolis, vitae perspectivae, sensibilitate uniuscuiusque, gradum peculiaris amoris etc.» (c. Colagiovanni, Ludovicopolitana, 2 febr. 1988, *RRD* 80, 1988, 47-48, n. 5).

⁽¹⁶⁴⁾ Cf. c. Agustoni, Medellen., 23 mart. 1982, *RRD* 74 (1982), 129, n. 6.

dal punto di vista spirituale⁽¹⁶⁵⁾. Anche se l'infelicità costituisce frequentemente una causa per il fallimento del matrimonio, essa non viene considerata causa per la nullità. Utilizzando il congiuntivo ir-reale alcuni psicologi affermano nelle perizie che il matrimonio non sarebbe fallito se i caratteri non fossero stati così incompatibili, se i coniugi fossero riusciti meglio ad accomodarsi l'uno all'altro ecc. Tuttavia, anche se queste osservazioni fossero vere, da sole non possono giustificare la nullità del consenso.

Conclusione.

Il difensore del vincolo esercita il suo ministero nell'interesse pubblico, che non è tanto quello della validità del vincolo, quanto quello della verità. Egli rispetta il campo proprio delle scienze umane e contribuisce alla retta traduzione delle conclusioni peritali in termini canonici. Egli mette in risalto risultati contrari all'antropologia cristiana e incompatibili con la dottrina circa il matrimonio o opinioni basate su fatti non provati. La critica nei confronti di prese di posizione non logiche di avvocati e esperti o di criteri utilizzati nei processi di divorzio o della pretesa di relazioni interpersonali ideali minimamente richieste per la validità offrono altri elementi a favore della scoperta della verità.

Il difensore del vincolo rispetta la responsabilità personale dei coniugi per il fallimento delle nozze e respinge l'attribuzione delle violazioni degli obblighi matrimoniali all'incapacità psichica. Il suo intervento a favore del vincolo assume una importanza particolare nei casi di matrimoni durati molti anni. Pur riconoscendo il desiderio di tutti i coniugi di vivere in un matrimonio felice, il difensore del vincolo sostiene la validità dell'unione di coniugi infelici. A questi possibili argomenti si possono aggiungere altri in modo da rendere il contributo del difensore del vincolo veramente utile per la scoperta della verità.

I brevi suggerimenti proposti in questo articolo mirano a sottolineare l'indispensabilità di un impegno serio da parte del difensore del vincolo e la grande responsabilità che gli incombe come servitore della verità, l'accertamento della quale è sempre scopo supremo del processo canonico.

⁽¹⁶⁵⁾ Cf. c. Serrano, *Venetiarum*, 22 nov. 1985, *RRD* 77 (1985), 524, n. 13.